

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### ATTI DI PROMOVIAMENTO DI GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2001 (della Regione siciliana) .

**Imposte e tasse - Primi interventi per il rilancio dell'economia - Dichiarazione di emersione per gli imprenditori inadempienti alle norme in materia fiscale e previdenziale in conseguenza dell'utilizzazione di lavoratori non regolarizzati - Previsione, per gli imprenditori stessi e per i lavoratori «emersi», di agevolazioni e di incentivi fiscali e previdenziali - Previsione per le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connesse ai programmi di emersione, con esclusione di quella contributiva, di afflusso nel fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Previsione, altresì, dell'utilizzazione delle maggior entrate per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, disposta dal capo V, nonché agli oneri, recati dal Capo II della stessa legge - Destinazione delle restanti maggiori entrate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Violazione del principio di possibilità di riserva all'Erario dello Stato esclusivamente delle nuove entrate tributarie - sottrazione per le entrate riscosse nel territorio delle Regioni, di quote del gettito tributario spettanti alla Regione stessa - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previa intesa con la Regione - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

- Legge 18 ottobre 2002, n. 383, artt. 1 e 18.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; Statuto Regione Siciliana, art. 36 e art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 .....

Pag. 7

n. 969. Ordinanza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2001.

**Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali - Possibilità per il giudice di non ammettere al beneficio, di revocare la ammissione già avvenuta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (ove il patrocinio è assicurato sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate) - Contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione - Violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la spesa pecuniaria) Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111 .....

» 11

N. 970. Ordinanza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2001.

**Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali - Possibilità per il giudice di non ammettere al beneficio, di revocare la ammissione già avvenuta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (ove il patrocinio è assicurato sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate) - Contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione Violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la spesa pecuniaria) - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111 .....

Pag. 13

N. 971. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Palermo del 12 ottobre 1999.

**Imposte e tasse - Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Errori materiali contenuti nella dichiarazione - Prevista possibilità di correzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo - Impossibilità per il contribuente di correggere gli errori materiali al momento del ricorso contro l'avviso di accertamento - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, comma 7 (introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a), legge 29 dicembre 1990, n. 408).
- Costituzione, art. 53 .....

» 16

N. 972. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 2 ottobre 2001.

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concessione a tutti i condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Mancata limitazione del divieto ai soli condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Lesione del principio di eguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni diverse - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma .....

» 19

N. 973. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 23 ottobre 2001.

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Lavoratrici domestiche - Indennità di maternità - Diritto condizionato al versamento, da parte dell'interessata, o all'obbligo di versamento, da parte del datore di lavoro, di 52 contributi settimanali nel biennio (o 26 nell'anno) precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Ingiustificato deterioro delle lavoratrici domestiche rispetto alle altre lavoratrici - Violazione del principio della speciale adeguata protezione alla madre e al bambino - Incidenza sul principio di garanzia previdenziale.**

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 37 e 38 .....

» 24

N. 974. Ordinanza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2001.

**Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione e trasmissione di documenti a seguito di rogatoria - Necessità della specifica attestazione di conformità apposta su ciascuno dei documenti - Necessità, altresì, che la domanda di assistenza giudiziaria contenga gli elementi necessari per la utilizzazione processuale degli atti richiesti - Inutilizzabilità degli atti assunti con modalità diverse - Estensione di tale sanzione ai procedimenti in corso in ogni stato e grado del giudizio - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-bis e 729, come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 10 e 111 .....

Pag. 26

N. 975. Ordinanza del Tribunale di Savona del 26 settembre 2001.

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Proposizione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 458, comma 1, e 556, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 29



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2001  
(della Regione siciliana)*

**Imposte e tasse - Primi interventi per il rilancio dell'economia - Dichiarazione di emersione per gli imprenditori inadempienti alle norme in materia fiscale e previdenziale in conseguenza dell'utilizzazione di lavoratori non regolarizzati - Previsione, per gli imprenditori stessi e per i lavoratori «emersi», di agevolazioni e di incentivi fiscali e previdenziali - Previsione per le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connesse ai programmi di emersione, con esclusione di quella contributiva, di afflusso nel fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Previsione, altresì, dell'utilizzazione delle maggior entrate per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, disposta dal capo V, nonché agli oneri, recati dal Capo II della stessa legge - Destinazione delle restanti maggiori entrate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Violazione del principio di possibilità di riserva all'Erario dello Stato esclusivamente delle nuove entrate tributarie - Sottrazione per le entrate riscosse nel territorio delle Regioni, di quote del gettito tributario spettanti alla Regione stessa - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previa intesa con la Regione - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

- Legge 18 ottobre 2002, n. 383, artt. 1 e 18.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma; Statuto Regione Siciliana, art. 36 e art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore* on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 4 dicembre 2001;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 - serie generale - del 24 ottobre 2001.

F A T T O

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», contiene — tra le altre — una serie di disposizioni che, al fine di incentivare l'emersione dell'economia sommersa, prevedono un regime fiscale agevolato per alcune fattispecie, e detta articolate previsioni per garantire l'indispensabile copertura finanziaria. Tra di esse rilevano in particolare, ai fini del presente ricorso, quelle contenute nell'articolo 1 e le disposizioni di copertura finanziaria previste dall'art. 18.

L'articolo 1, rubricato «Dichiarazione di emersione», dispone che gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare — non adempiendo agli obblighi discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale — possono presentare apposita dichiarazione di emersione. Tale dichiarazione costituisce titolo per l'accesso ad incentivi fiscali e previdenziali consistenti, precipuamente, nell'applicazione, sull'incremento dell'imponibile conseguente all'emersione dei rapporti di lavoro, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo d'imposta e del 15 e 20 per cento rispettivamente per il secondo ed il terzo periodo d'imposta.

Un regime fiscale agevolato è previsto dal secondo comma, lett. *b*), dell'art. 1, anche per i lavoratori i cui rapporti vengono ad emergere, sui cui redditi di lavoro si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione del 6 per cento, dell'8 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno.

La dichiarazione di emersione può anche valere, su richiesta degli imprenditori, come proposta di concordato tributario e previdenziale — alle condizioni previste — ai fini dell'applicazione di un'ulteriore imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione dell'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni ed interessi (art. 1, terzo comma).

Analogo beneficio è previsto dal quarto comma dell'art. 1 per i lavoratori «emersi», che possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali connessi alle prestazioni di lavoro irregolare mediante il pagamento della somma di lire 200.000 per ciascun anno pregresso, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L'ottavo comma dell'art. 1 prevede che le «maggiori entrate» derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione — con esclusione di quelle contributive — affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'art. 18 della legge 383/2001, rubricato «Copertura finanziaria», inoltre, dispone che, per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni disposta dal capo VI, nonché agli oneri recati dal capo II della stessa legge, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal medesimo capo II, e statuisce che le restanti maggiori entrate recate dallo stesso capo sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato. Le richiamate disposizioni si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, nonché del principio costituzionale di uguaglianza e dell'obbligo della copertura finanziaria, per le seguenti ragioni di

#### D I R I T T O

Violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana e del correlato articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Ed invero — considerato preliminarmente che dalle previsioni recate dall'articolo 36 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione siciliana oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate — si osserva che il richiamato articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero già da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale, ed istituisce, allo scopo, apposite imposte sostitutive; il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito, confluyente nel fondo istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta un pregiudizio economico per la regione, violandone le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in tal modo si determina, in buona sostanza, una sostituzione di una imposta spettante alla regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato per generiche finalità di riduzione della pressione contributiva.

Ancor più, tenuto conto che della preventivata, futura, riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne subirebbe le conseguenze, in termini di minor gettito percepito, anche la Regione siciliana, ulteriormente illegittimo appare il destinare ad un fondo istituito presso il Ministero del tesoro l'intero maggior gettito tributario derivante dall'emersione di tutte le basi imponibili, senza dunque considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito relativo per quanto riscosso nel proprio territorio.

Va rilevato, in proposito, che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», consente di riservare all'erario statale esclusivamente le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Codesta ecc.ma Corte, nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, ha autorevolmente chiarito (*cf.* sentenze nn. 47/1968 e 49/1972) che per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto quell'entrata «derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata», e, di conseguenza, ha affermato (*cf.* sentenza n. 430/1996) che «rimane così preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della Regione siciliana, ma prive del carattere di novità».

Nella fattispecie di che trattasi manca l'indefettibile requisito della novità dell'entrata poiché le imposte sostitutive previste dalla legge in esame non hanno carattere additivo rispetto al regime fiscale preesistente, incidendo le stesse su fattispecie già oggetto di tassazione.

Le entrate tributarie in questione, di contro, si sostanziano nella fattispecie delle imposte sostitutive di tributi di sicura e pacifica spettanza della regione.

E, come ha avuto modo di osservare codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 49/1972), «se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, può disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena libertà, anche se si tratti di tributi spettanti alle regioni, non per questo esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non è di sua esclusiva spettanza».

Pertanto, nessun dubbio essendo ammissibile nella fattispecie in esame circa la spettanza — per quanto da riscuotere nel territorio regionale — dei tributi sostituiti, né circa la qualificazione della nuova imposta quale «sostitutiva», consegue con certezza il diritto della Regione siciliana, per quanto di competenza, alla percezione delle relative entrate.

Ed anche le previsioni dell'art. 18, primo comma, della stessa legge n. 383 del 2001 non appaiono tenere conto delle attribuzioni della regione in materia finanziaria, e, indebitamente ed illegittimamente, attraverso la destinazione di quote di maggiori entrate all'erario statale, variamente disposta in relazione alle diverse finalità riguardate sottraggono quote di gettito tributario alla stessa spettanti violando le sovraordinate norme statutarie e di attuazione.

Né appare rilevare ai fini della fondatezza delle proposte censure la circostanza che la «riserva» a favore dell'erario statale non è dichiarata esplicitamente.

Non è dubbia, infatti, la affluenza delle entrate in questione al bilancio dello Stato.

Nè, al fine di evitare la lesione delle riconosciute spettanze regionali, appare soccorrere la disposizione del quarto comma dell'art. 3 della medesima legge n. 383/2001, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali; ed invero, la particolare autonomia e l'impianto finanziario della Regione siciliana determinano l'autonoma riscossione delle proprie entrate, non già un regime di regolazioni contabili per le entrate tributarie di propria spettanza.

Pertanto, qualora, per pura ipotesi, volesse ritenersi che tale decreto ministeriale costituisca il momento procedurale atto a garantire le prerogative e le spettanze regionali, verrebbe a configurarsi una ulteriore lesione costituzionale, poiché non verrebbe in tale sede garantita, in ossequio al principio di leale cooperazione, quella partecipazione regionale alle determinazioni attuative del meccanismo derogatorio al principio generale della attribuzione alla Regione siciliana dell'intero gettito dei tributi riscossi nell'ambito del suo territorio, cui codesta Corte, con la sua più recente giurisprudenza (sentenze nn. 98, 347 e 348 del 2000, e 288 del 2001) ha avuto modo di riferirsi.

E, considerato che l'intesa alla quale dovrebbe a tal proposito pervenirsi si sostanzia (Corte Cost. sentenza n. 351/1991) «in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo», assolutamente inidoneo appare, allo scopo, il previsto passaggio in conferenza unificata.

Ed ancora, in ogni caso, nulla è previsto per le maggiori entrate derivanti dal capo II, di cui l'art. 18 della legge qui impugnata prevede una ripartizione in quote, tutte però ugualmente destinate, pur con diverse finalità, all'erario statale.

Le impugnate disposizioni determinano dunque una decurtazione delle entrate tributarie regionali e configurano quindi una immediata lesione delle attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza.

E sotto tale profilo si lamenta altresì una lesione del principio costituzionale di uguaglianza — destinato a trovare applicazione non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, secondo un processo di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici — quale può essere individuato nel divieto di discriminazioni arbitrarie ed ingiuste, postulando di contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 1993).

Considerato appunto che in altre occasioni è stata rispettata la «garanzia di ordine quantitativo» dell'autonomia finanziaria regionale (cui codesta Corte ha avuto modo di riferirsi nella sentenza n. 405 del 2000), la mancanza di una previsione di destinazione alla regione nelle disposizioni censurate configura tale ulteriore illegittimità costituzionale, determinando altresì uno squilibrio dei conti pubblici regionali in dispregio dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che impone il principio generale dell'obbligo di copertura delle spese; obbligo che codesta ecc.ma Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto, obbligando viceversa tutti gli enti rientranti nel complesso della finanza pubblica allargata, e destinato altresì ad operare non soltanto con una efficacia circoscritta all'interno del singolo ente, bensì tale da condizionare anche i rapporti che intercorrono tra enti diversi, reciprocamente ordinati.

Il principio costituzionale sancito dall'art. 81, quarto comma, non consente dunque al legislatore nazionale — a pena di una illegittima elusione del principio medesimo — di sottrarre risorse agli enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata senza contestualmente indicare i mezzi con cui fare fronte agli oneri assunti o alle minori entrate derivanti dalle recate disposizioni; ciò anche nel presupposto dell'esistente collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato, che appare in realtà «dare luogo ad un unico complesso».

Gli articoli impugnati incidono, invero, direttamente sulle attribuzioni regionali prefigurando una illegittima riduzione delle risorse di competenza senza determinare — in contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione — la destinazione alle entrate della regione di una apposita copertura finanziaria, ed obbligandola quindi ad imputare al proprio bilancio di previsione, mediante un corrispondente utilizzo di risorse proprie, le entrate venute meno, con la conseguente limitazione, in realtà, oltre che dell'autonomia finanziaria sotto il versante delle uscite, anche dell'autonomia legislativa, che, come effetto indiretto, ne risulterebbe compressa.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia, finanziaria, e poste in essere in violazione degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.*

*Con riserva di ulteriori deduzioni.*

Si depositano con il presente atto:

- 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 4 dicembre 2001).

Palermo, addì 12 dicembre 2001

AVV. ARCADIPANE - AVV. CARAPEZZA FIGLIA

N. 969

*Ordinanza emessa il 19 settembre 2001 dalla Corte di appello di Milano  
nel procedimento penale a carico di Proto Giuseppe*

**Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali - Possibilità per il giudice di non ammettere al beneficio, di revocare la ammissione già avvenuta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (ove il patrocinio è assicurato sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate) - Contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione - Violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la spesa pecuniaria) - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Proto Giuseppe nato ad Ostuni il 25 dicembre 1965, arrestato il 17 giugno 1997, in libertà il 11 luglio 1997, residente in Bollate via Turati n. 40/e, difeso di fiducia dall'avv. Sami Behare con studio in Milano, via Buonarroti n. 9;

La corte in relazione della richiesta di liquidazione spese ed onorari in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

## O S S E R V A

Il difensore dell'imputato sopra indicato ha richiesto la liquidazione degli onorari e delle spese essendo stato il predetto imputato ammesso in primo grado al patrocinio a spese dello Stato in quanto non abbiente, in relazione al giudizio di appello conseguente a gravame proposto dal difensore avverso la sentenza 17 maggio 2000 del Tribunale di Monza che aveva condannato il suo assistito per delitti in tema di stupefacenti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 30 luglio 1990, n. 217 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio.

Il difensore ha chiesto la liquidazione di L. 9.779.000, oltre I.V.A. e C.P.A., ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha espresso parere favorevole alla liquidazione di L. 4.290.000.

L'art. 12 legge 30 luglio 1990 n. 217, come modificato dall'art. 11, legge 29 marzo 2001, n. 134 impone al giudice di liquidare gli onorari senza che sia consentita al giudice una valutazione della non manifesta infondatezza, totale o parziale, del gravame proposto, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di ridurre la liquidazione del compenso a fronte di motivi all'evidenza infondati.

Il primo comma ed il secondo dell'art. 1 della legge citata operano una distinzione fra l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato e l'assistenza agli altri soggetti (imputato e civilmente obbligato per la pena pecuniaria), subordinando il patrocinio a spese dello Stato nel solo caso dell'azione civile ad una valutazione di non manifesta infondatezza delle ragioni.

L'art. 15-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 13, legge 29 marzo 2001, n. 134 (la cui entrata in vigore è differita al 1° luglio 2002) consente il patrocinio a spese dello Stato per i cittadini e gli stranieri non abbienti, nei giudizi civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, «quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate».

Orbene, se si può comprendere che nella fase delle indagini preliminari ed in quella del giudizio di primo grado, la difesa dei soggetti non abbienti diversi dalla parte civile sia comunque assicurata, a prescindere dalla fondatezza della linea difensiva, essendo costoro sottoposti a procedimento a prescindere (ed anzi quasi sempre contro) la loro volontà, non è invece ragionevole che anche per la fase delle impugnazioni si debba prescindere da una valutazione di non manifesta infondatezza del gravame proposto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È ben possibile infatti che siano proposte impugnazioni manifestamente infondate a mero scopo dilatorio e non si comprende perché debba essere utilizzato il pubblico denaro per finanziare tali attività.

Ciò è tanto più significativo ove si consideri che nel giudizio di appello non esiste una norma analoga all'art. 606, comma 3 c.p.p. che nel giudizio di cassazione consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Non opera pertanto il comma 2-*bis* dell'art. 12 legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto con legge 29 marzo 2001, n. 134 che prevede la liquidazione del compenso per le sole impugnazioni coltivate che non siano dichiarate inammissibili.

Il gravame predetto presenta, fra gli altri, alcuni profili che potrebbero essere esaminati ai fini di valutarne la parziale manifesta infondatezza. Infatti è stato lamentato fra l'altro:

impugnando l'ordinanza 13 ottobre 1998, la incompetenza per territorio del Tribunale di Monza asserendo essere più grave il reato di cui al capo 146 commesso in Bollate e comuni dell'hinterland nord, rientranti nel circondario di Milano, mentre era più grave altro delitto;

impugnando l'ordinanza del primo giudice che ha rigetto la questione, la violazione dell'art. 416 in relazione all'art. 178 lettere *b)* e *c)* c.p.p. per mancato interrogatorio dell'imputato da parte del p.m. non potendo essere equiparato a tale interrogatorio quello reso al g.i.p. (come ritenuto dal tribunale), con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi da questa dipendenti, compresa la sentenza di primo grado, nonostante la consolidata giurisprudenza di segno contrario;

impugnando l'ordinanza pronunciata dal primo giudice in data 7 ottobre 1998, la nullità delle udienze per mancata pubblicità in quanto tenute in Como anziché in Monza così asseritamente impedendo ai cittadini di Monza di assistervi.

La corte ha confermato la sentenza impugnata.

Secondo la disciplina rassegnata questa corte dovrebbe ora liquidare il compenso a prescindere da ogni valutazione di non manifesta parziale infondatezza o di pretestuosità del gravame proposto e non potrebbe diminuire l'onorario in relazione a tali parametri.

Le disposizioni degli articoli 1 e 12, legge n. 217/1990 sembrano perciò violare varie norme della Costituzione della Repubblica.

Anzitutto sembra ipotizzabile la violazione dell'art. 3 della Costituzione in ordine alla disparità di trattamento prevista per l'azione civile per il risarcimento danni derivanti da reato e per le restituzioni o per la difesa nei procedimenti civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, nella parte in cui discrimina la tutela dei diversi soggetti non consentendo al giudice di valutare la non manifesta infondatezza del gravame prima di ammettere al patrocinio a spese dello Stato ovvero al fine di revocare tale ammissione, oppure per liquidare il compenso richiesto, anche ai fini di escludere o ridurre lo stesso.

Per le stesse ragioni sembra violato l'art. 97 della Costituzione in quanto l'utilizzo di pubblico denaro per l'erogazione di compensi ai difensori anche ove si fosse in presenza di gravami palesemente infondati sembra violare il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Appare altresì violato l'art. 111 della Costituzione, nel testo modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sia per violazione della parità fra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che perché il meccanismo descritto non sembra idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo ed anzi, non consentendo di distinguere fra impugnazioni manifestamente infondate e altre con parvenza di fondatezza, è idoneo a prolungare ingiustificatamente la durata dei procedimenti, incentivando con denaro pubblico la proposizione di gravami in tutto od in parte all'evidenza privi di fondamento.

Tali questioni appaiono a questa corte non manifestamente infondate e sono rilevanti, poiché la loro soluzione nel senso della illegittimità costituzionale consentirebbe la valutazione del profilo della manifesta infondatezza dei gravami ai fini della revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato ovvero della non liquidazione del compenso o della riduzione dello stesso.

L'attività in cui questa valutazione si rende necessaria è giurisdizionale, essendo interna al procedimento, affidata al giudice ed essendo prevista la proposizione di ricorsi contro il provvedimento di ammissione o non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contro il provvedimento di liquidazione, atti decisori suscettibili di divenire definitivi.

Del resto la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili questioni di legittimità sollevate in tema di liquidazione ai periti e consulenti tecnici e custodi (Sentenze 10 giugno 1970, n. 88, 28 gennaio 1981 n. 2, 21 aprile 1989 n. 230, 23 febbraio 1996 n. 41, 3 giugno 1998 n. 197).

P. Q. M.

*Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12, legge 30 luglio 1990 n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 in relazione agli articoli 3, 97 e 111 Costituzione nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti relativi alla richiesta di liquidazione del compenso, nonché dei motivi di appello e delle sentenze di primo grado e di appello alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio relativo alla liquidazione del compenso richiesto dal difensore dell'imputato sopra indicato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, fino alla pronunzia della Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, all'imputato Proto Giuseppe, al suo difensore avv. Sami Behare, al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 19 settembre 2001

*Il Presidente:* CHIAROLA

01C0001

N. 970

*Ordinanza emessa il 19 settembre 2001 dalla Corte di appello di Milano  
nel procedimento penale a carico di Cammarata Francesco Carmelo*

**Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali - Possibilità per il giudice di non ammettere al beneficio, di revocare la ammissione già avvenuta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (ove il patrocinio è assicurato sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate) - Contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione - Violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la spesa pecuniaria) - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nei confronti di Cammarata Francesco Carmelo, nato a Mazzarino il 4 agosto 1964, detenuto nel carcere di Opera, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, difeso di fiducia dall'avvocato Ivan Behare con studio in Milano, via Buonarroti n. 9;

La corte in relazione della richiesta di liquidazione spese ed onorari in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

O s s e r v a

Il difensore dell'imputato sopra indicato ha richiesto la liquidazione degli onorari e delle spese essendo stati il predetto imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in quanto non abbiente, in relazione al giudizio di appello conseguente a gravame proposto dal difensore avverso la sentenza 17 maggio 2000 del tribunale di Monza che aveva condannato il suo assistito per delitti in tema di stupefacenti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 30 luglio 1990, n. 217 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio.

Il difensore ha chiesto la liquidazione di L. 9.656.381 ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati ha espresso parere favorevole alla liquidazione di L. 5.512.000.

L'art. 12 legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 11 legge 29 marzo 2001, n. 134 impone al giudice di liquidare gli onorari senza che sia consentita al giudice una valutazione della non manifesta infondatezza, totale o parziale, del gravame proposto, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di ridurre la liquidazione del compenso a fronte di motivi all'evidenza infondati.

Il primo comma ed il secondo dell'art. 1 della citata legge operano una distinzione fra l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato e l'assistenza ad altri soggetti (imputato e civilmente obbligato per la pena pecuniaria), subordinando il patrocinio a spese dello Stato nel caso dell'azione civile ad una valutazione di non manifesta infondatezza delle ragioni.

L'art. 15-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 13 legge 29 marzo 2001 n. 134 (la cui entrata in vigore è differita al 1° luglio 2002) consente il patrocinio a spese dello Stato per i cittadini e gli stranieri non abbienti, nei giudizi civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, «quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate».

Orbene, se si può comprendere che nella fase delle indagini preliminari ed in quella del giudizio di primo grado, la difesa dei non abbienti diversi dalla parte civile sia comunque assicurata, a prescindere dalla fondatezza della linea difensiva, essendo costoro sottoposti a procedimento a prescindere (ed anzi quasi sempre contro) la loro volontà, non è invece ragionevole che anche per la fase delle impugnazioni si debba prescindere da una valutazione di non manifesta infondatezza del gravame proposto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È ben possibile infatti che siano proposte impugnazioni manifestamente infondate a mero scopo dilatorio e non si comprende perché debba essere utilizzato il pubblico denaro per finanziare tali attività.

Ciò è tanto più significativo ove si consideri che nel giudizio di appello non esiste una norma analoga all'art. 606 comma 3 c.p.p. che nel giudizio di cassazione consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Non opera pertanto il comma 2-*bis* dell'art. 12 legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto con legge 29 marzo 2001, n. 134 che prevede la liquidazione del compenso per le sole impugnazioni coltivate che non siano dichiarate inammissibili.

Il gravame predetto presenta, fra gli altri, alcuni profili che potrebbero essere esaminati ai fini di valutarne la parziale manifesta infondatezza. Infatti è stato lamentato fra l'altro:

impugnando anche l'ordinanza pronunciata dal primo giudice in data 7 ottobre 1998, la nullità delle udienze per mancata pubblicità in quanto le stesse sono state tenute in Como anziché in Monza così asseritamente impedendo ai cittadini di Monza di assistere al procedimento;

impugnando anche l'ordinanza pronunciata dal tribunale in data 8 giugno 1999, la inutilizzabilità, a fini di contestazione ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel testo all'epoca vigente, del contenuto di dichiarazioni di Guzzi contenute nel verbale di ispezione e di individuazione dei luoghi redatto il 4 giugno 1993, essendosi Guzzi avvalso della facoltà di non rispondere;

la erroneità dell'ordinanza 1° dicembre 2000, contestualmente impugnata, che ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decreto-legge 5 gennaio 2000 (ora art. 1 legge 23 febbraio 2000) per violazione dell'art. 111 della Costituzione (nel testo modificato) nella parte in cui tale norma consente in via transitoria l'utilizzo di dichiarazioni non vagliata in contraddittorio, nonostante la esistenza di una norma transitoria di rango costituzionale.

La corte ha assolto Cammarata da una imputazione ed escluso, quanto ad un'altra la sussistenza di una circostanza aggravante, rigettando gli ulteriori motivi di gravame.

Secondo la disciplina rassegnata questa Corte dovrebbe ora liquidare il compenso a prescindere da ogni valutazione di non manifesta parziale infondatezza o di pretestuosità del gravame proposto e non potrebbe diminuire l'onorario in relazione a tali parametri.

Le disposizioni degli articoli 1 e 12 legge n. 217/1990 sembrano perciò violare varie norme della Costituzione della Repubblica.

Anzitutto sembra ipotizzabile la violazione dell'art. 3 della Costituzione in ordine alla disparità di trattamento prevista per l'azione civile per il risarcimento danni derivanti da reato e per le restituzioni o per la difesa nei procedimenti civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, nella parte in cui discrimina la

tutela dei diversi soggetti non consentendo al giudice di valutare la non manifesta infondatezza del gravame prima di ammettere al patrocinio a spese dello Stato ovvero al fine di revocare tale ammissione, oppure per liquidare il compenso richiesto, anche ai fini di escludere o ridurre lo stesso.

Per le stesse ragioni sembra violato l'art. 97 della Costituzione in quanto l'utilizzo di pubblico denaro per l'erogazione di compensi ai difensori anche ove si fosse in presenza di gravami palesemente infondati sembra violare il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Appare altresì violato l'art. 111 della Costituzione, nel testo modificato con legge della Costituzione 23 novembre 1999, n. 2, sia per violazione della parità fra parte civile e imputato (e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che perché il meccanismo descritto non sembra idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo ed anzi, non consentendo di distinguere fra impugnazioni manifestamente infondate e altre con parvenza di fondatezza, è idoneo a prolungare ingiustificatamente la durata dei procedimenti, incentivando con denaro pubblico la proposizione di gravami in tutto od in parte all'evidenza privi di fondamento.

Tali questioni appaiono a questa corte non manifestamente infondate e sono rilevanti, poiché la loro soluzione nel senso della illegittimità costituzionale consentirebbe la valutazione del profilo della manifesta infondatezza dei gravami ai fini della revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato ovvero della non liquidazione del compenso o della riduzione dello stesso.

L'attività in cui questa valutazione si rende necessaria è giurisdizionale, essendo direttamente collegata al procedimento, affidata al giudice ed essendo prevista la proposizione di ricorsi contro il provvedimento ammissione o non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contro il provvedimento di liquidazione, atti decisori suscettibili di divenire definitivi.

Del resto la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili questioni di legittimità sollevate in tema di liquidazione ai periti e consulenti tecnici e custodi (Sentenze 10 giugno 1970 n. 88, 28 gennaio 1981 n. 2, 21 aprile 1989 n. 230, 23 febbraio 1996 n. 41, 3 giugno 1998 n. 197).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 legge 30 luglio 1990 n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 in relazione agli articoli 3, 97 e 111 Costituzione nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già avvenuta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti relativi alla richiesta di liquidazione del compenso, nonché dei motivi di appello e delle sentenza di primo grado e di appello alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio relativo alla liquidazione del compenso richiesto dal difensore dell'imputato sopra indicato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, fino alla pronunzia della Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, all'imputato Cammarata Francesco, al suo difensore avv. Ivan Behare al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 19 settembre 2001

*Il Presidente: CHIAROLA*

## N. 971

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14-12-2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo sul ricorso proposto da Arturo Cassina S.a.s. contro Ufficio imposte dirette di Palermo*

**Imposte e tasse - Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Errori materiali contenuti nella dichiarazione - Prevista possibilità di correzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo - Impossibilità per il contribuente di correggere gli errori materiali al momento del ricorso contro l'avviso di accertamento - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, comma 7 (introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a), legge 29 dicembre 1990, n. 408).
- Costituzione, art. 53.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento sul ricorso n. 3643/1993 depositato il 22 ottobre 1993 avverso avviso di accertamento n. 6732000946 per ilor 1990;

Contro Ufficio delle Imposte Dirette di Palermo da Arturo Cassina S.a.s. di Dotti Dorotea rappresentato e difeso da avv. Giovanni Trizzino.

## I N F A T T O

Tra il settembre e il dicembre 1991, la Guardia di Finanza di Palermo eseguì una verifica generale della società «Arturo Cassina S.a.s. di Dotti Dorotea» al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni relative all'applicazione della normativa fiscale per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990.

Sulla base di tale verbale e ad esso facendo riferimento come notificato alla società in data 9 dicembre 1991, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Palermo notificò avviso di accertamento con il quale ha accertato il reddito di impresa in lire 1.761.033.000 a fronte di quello dichiarato in lire 37.662.000.

In particolare l'ufficio recuperò, tra l'altro:

a) per errata e ingiustificata variazione in diminuzione;	1.047.579.000;
b) per ammortamenti non deducibili:	
attrezzature;	9.725.000
mobili e arredi per ufficio;	15.263.000
oneri da ammortizzare;	240.985.000
macchinari;	16.710.000
ponteggi e tubi;	18.632.000
automezzi;	30.533.000
fabbricati industriali;	145.492.000
c) per eccedenza fondo rischi su crediti	215.643.00
Irrogò sanzioni per l'ammontare di lire 267.323.000.	

Ha proposto tempestivo ricorso la società «Arturo Cassina S.a.s. di Dotti Dorotea», eccependo:

A) preliminarmente la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, avendo l'ufficio recepito pedissequamente quanto dedotto dalla Guardia di Finanza senza procedere ad autonoma verifica di quanto da quella riferito. Ancora, l'ufficio non aveva tenuto conto della situazione economica della società, violando così il principio stabilito nell'art. 53 della costituzione.

## B) Nel merito:

1) relativamente al recupero di lire 215.643.000 quale presunta eccedenza del fondo rischi che l'ufficio non poteva decidere quali crediti fossero a rischio e quindi l'ammontare complessivo degli stessi, mentre i crediti commerciali annotati nel 1990 ammontavano a somma ben superiore a quella esposta dalla società e cioè a lire 107.168.370.469.

2) Relativamente al recupero degli ammortamenti, che i valori esposti in denuncia erano regolarmente inseriti nel libro giornale, annotati nel libro cespiti e calcolati in apposite schede di prime note. Peraltro la società aveva presentato istanza per la sanatoria delle violazioni ai sensi dell'art. 21, decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 e dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3) Relativamente al recupero di lire 1.047.579.000 quale errata ed ingiustificata imputazione tra le variazioni in diminuzione, eccipisce che per mero errore materiale tale somma era stata annotata nel rigo 93 del modello 750/A, ma il risultato economico non variava. Infatti la società aveva rappresentato nel bilancio al 31 dicembre 1990 un risultato economico pari a zero, ma in realtà nell'anno si era verificata una perdita per lire 12.277.748.053 rettificata e ripianata con l'esborso dei soci.

4) Relativamente alle sanzioni applicate, che essa società aveva presentato specifiche istanze per la sanatoria delle violazioni e quindi erano applicabili i benefici previsti dalle norme agevolative.

C) In subordine, poiché erano stati notificati altri avvisi di accertamento per gli anni 1988, 1989 e 1990, ha chiesto, per le sanzioni irrogate, il beneficio previsto dall'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Con nota depositata il 13 gennaio 1999, l'Ufficio Imposte Dirette di Palermo replica al ricorso rilevando:

A) La legittimità della motivazione per relazione al verbale della Guardia di Finanza che era stato notificato alla società.

B) La legittimità del recupero del fondo rischi su crediti il cui ricalcolo era stato effettuato sulla base delle disposizioni di legge.

C) La legittimità del recupero delle quote di ammortamento, non annotate nel libro dei cespiti, che costituisce scrittura obbligatoria in modo specifico ai fini delle imposte sui redditi. In proposito la sanatoria delle irregolarità formali avevano come effetto di rendere inapplicabili le specifiche pene pecuniarie che non erano state, conseguentemente, comminate a non quello di mettere nel nulla le conseguenze sostanziali delle irregolarità.

D) In ordine al recupero di lire 1.047.579.000 osserva che agendo la ricorrente in regime di contabilità ordinaria e avendo all'epoca la facoltà di riportare agli esercizi successivi, ai fini dell'imputazione ai soci, le perdite di esercizio, l'ammontare della perdita denunciata non poteva considerarsi indifferente ai fini fiscali, potendo avere refluenza sulle dichiarazioni per gli anni successivi. Peraltro il bilancio si era chiuso in pareggio e quindi la dichiarazione in assenza di tale variazione avrebbe indicato un attivo corrispondente. Né valeva fare riferimento agli errori denunciati dalla società poiché ai fini fiscali valeva solamente il bilancio sulla base del quale era stata redatta la dichiarazione annuale.

E) Rilevava infine che la sanatoria di cui al decreto legge n. 68 del 1989 non influiva sulle sanzioni comminate perché non riguardavano violazioni formali; ad esse non era applicabile l'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma, semmai, la normativa introdotta dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

La società ha presentato memoria allegando una consulenza tecnico-contabile che assevererebbe errori di calcolo e di appostazione nel bilancio del 1990, che avrebbero dato luogo a gravi errori nella dichiarazione dei redditi.

*Motivi della decisione*

La commissione ritiene di dovere concordare con il rilievo dato dalla società ricorrente, nella fattispecie in esame, all'art. 53 della Costituzione, ricordandone il principio della capacità contributiva in esso stabilito, che determina l'ingiustizia di un'imposta commisurata a dati di ricchezza non corrispondenti alla realtà, perché frutto di errori nel calcolo o nelle indicazioni dei presupposti.

Allo stato della legislazione, l'errore denunciato dalla società non potrebbe essere verificato da questa commissione e non avrebbe dunque rilievo, stante che la legge stabilisce dei limiti temporali alla correzione della dichiarazione dei redditi, che risultano essere superati nella fattispecie in esame.

Ed invero, l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha aggiunto all'art. 9 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 600, un ultimo comma che stabilisce che la dichiarazione dei redditi, diversa da quella dei

sostituti di imposta, può essere integrata, per correggere errori od omissioni, con una successiva dichiarazione, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati gli inviti e la richiesta di chiarimenti e documentazioni.

Quest'ultimo momento, lungi dall'essere in sé preclusivo, dovrebbe consentire certamente al contribuente di fare rilevare gli errori della dichiarazione in sede di ispezione o rispondendo alla richiesta di documentazione, e non può dubitarsi che l'amministrazione finanziaria debba, in esito ai chiarimenti, correggere la dichiarazione errata che sta verificando, perché è suo obbligo di accertare l'esatta capacità contributiva, non potendo, l'obbligo di contribuzione fiscale imposto dalla Costituzione, trovare fondamento in errori commessi dal contribuente a suo danno.

L'intervenuta contestazione contenuta in un avviso di accertamento prima del termine stabilito dalla legge per la dichiarazione integrativa e correttiva, o il maturarsi del termine per questa stabilita, invece, impedisce ogni possibilità di correzione, anche in sede giudiziaria: sembra chiaro che, se la legge pone il limite della contestazione, alla possibilità di fare valere l'errore; poiché la contestazione apre la strada al ricorso in sede giurisdizionale, non può la norma interpretarsi nel senso che quel limite possa essere superato con il ricorso giurisdizionale.

In proposito, è certamente significativa la decisione presa dalla Suprema Corte con la sentenza della prima sezione, n. 2855 del 2 aprile 1997, con la quale ha affermato che con riguardo alle somme versate in conformità della denuncia dei redditi, si deve negare al contribuente la possibilità di reclamare il rimborso, adducendo la detraibilità dell'imponibile di passività ed esborsi non indicati nella denuncia medesima, atteso che l'errore di fatto influente per tale rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è soltanto quello materiale, cioè da ascrivere a mera svista desumibile dai dati offerti con la dichiarazione annuale, e che le prescrizioni di forma e di tempo, fissate per questa dichiarazione dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non sono compatibili con una revisione «a posteriori», tramite azione di rimborso, del suo contenuto (eventualmente emendabile con apposita dichiarazione integrativa, a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990 n. 408). Questa interpretazione bene si attaglia, nel suo significato, alla fattispecie in esame, e induce questa commissione a ritenere che la legislazione vigente nella materia non si sottragga manifestamente ad un giudizio di incostituzionalità, nel contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

La questione è se sia legittimo il termine per la correzione degli errori materiali contenuti nella dichiarazione, fissato al momento della dichiarazione dei redditi relativo al secondo periodo successivo di imposta, e non invece al momento del ricorso in sede contenziosa, momento in cui il contribuente difendendosi contro l'accertamento, non può (e comunque non potrebbe) non accorgersi dell'errore commesso; rimanendo in ogni caso travolta questa sua estrema distrazione, dal giudicato.

Poiché il fondamento dell'obbligazione fiscale è la capacità contributiva, e poiché questa diventa certa quando sia definitivo l'accertamento, sia per mancanza di ricorso, sia perché è intervenuta decisione non più impugnabile, ogni limite alla correzione, che non coincida con uno di quei due momenti, urta contro il principio costituzionale — a meno che il limite posto dall'art. 9, del d.P.R. n. 600 del 1973, non debba essere giudicato rispondere a criteri di ragionevolezza legislativa, tali non ritenuti da questa commissione, specie quando il legislatore, nella procedura tributaria, ha introdotto l'obbligatorietà della difesa tecnica, così dimostrando la complessità delle leggi fiscali, la cui esatta applicazione può con facilità sfuggire al profano.

La questione ha rilievo sulla decisione che dovrà essere presa da questa commissione, che ritiene infondata, per i motivi che qui non si ritiene essere necessario esporre, l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, espressa dall'ufficio fiscale *per relationem* al verbale ispettivo della Guardia di Finanza, conosciuto dalla società ricorrente che in esso ha fatto inserire le sue osservazioni ai rilievi ispettivi.

Afferma la società nel suo ricorso che «l'ufficio ha recuperato a tassazione l'importo di lire 1.047.579.000, basando tale recupero sull'errata e ingiustificata imputazione tra le variazioni in diminuzione. Nei fogli 83 e sgg. del processo verbale [di constatazione] la società aveva ampiamente dimostrato in modo circostanziato. 1) è evidente che il compilatore del mod. 750/A per l'anno 1990, per errore materiale ha inserito nel rigo 93 l'ammontare ripreso a tassazione».

Tale e altri errori la società ha chiesto di dimostrare in questo processo, sostanzialmente chiedendo che venga corretta la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata; e tuttavia nell'impossibilità da parte di questa commissione di applicare una norma che non consente il superamento di precisi limiti temporali.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 14, legge 29 dicembre 1990, n. 408 nella parte in cui stabilisce il limite per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, alla data della presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo;*

*Sospende la decisione nel procedimento in discussione;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; e sia trasmessa al Presidente della Corte costituzionale.*

Palermo, addì 12 ottobre 1999.

*Il Presidente relatore: PUGLISI*

02C0003

N. 972

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 2001 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia  
sull'istanza proposta da Autuori Sabatino*

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concessione a tutti i condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Mancata limitazione del divieto ai soli condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Lesione del principio di eguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni diverse - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Sentito il p.g., che ha espresso parere contrario all'accoglimento, nonché la difesa, ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale, nel procedimento avente ad oggetto il reclamo, avanzato ai sensi dell'art. 30-*bis* o.p. da Autuori Sabatino, nato a Salerno il 3 ottobre 1938, detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in esecuzione della pena determinata con provvedimento di cumulo della procura generale di Torino del 6 ottobre 1989, avverso i decreti nn. 1053/2001 del 12 luglio 2001 e 1190/2001 del 1° agosto 2001, con cui il magistrato di sorveglianza di Padova ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'interessato volta alla concessione di un permesso-premio *ex art. 30-ter* o.p.

MOTIVAZIONE

Con i due provvedimenti reiettivi indicati in epigrafe, il magistrato di sorveglianza di Padova dichiarava l'inammissibilità delle istanze di permesso-premio, avanzate ai sensi dell'art. 30-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354 dall'Autuori, a motivo della preclusione sancita dal secondo e terzo comma dell'art. 58-*quater* stessa legge, in quanto l'interessato era incorso nel provvedimento di revoca della semilibertà da meno di un triennio.

Avverso tali provvedimenti interponeva tempestivo reclamo il condannato, la cui difesa ha all'odierna udienza sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma della norma in questione ove interpretata nel senso della sua applicabilità non solo nei confronti dei condannati per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., ma nei confronti di tutti i condannati, a prescindere cioè dal titolo del reato in espiazione, che si siano per l'appunto visti revocare una delle misure alternative indicate nel secondo comma del citato art. 58-*quater* o.p.

Ritiene anzitutto il collegio che la prospettata questione sia rilevante nel presente giudizio, giacché — ove la norma sospettata di incostituzionalità non fosse riferibile anche ai condannati per delitti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. — il reclamo dovrebbe senza dubbio essere accolto, pacifico essendo che l'Autuori ha già espiato la parte di pena riferibile ai delitti ostativi, e che dunque le proprie istanze volte alla concessione di permessi-premio sarebbero ammissibili, nel senso di produrre l'effetto di costringere il magistrato di sorveglianza ad una valutazione nel merito delle stesse.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il ragionamento della difesa non può che essere condiviso dal tribunale.

Va anzitutto escluso che la norma possa interpretarsi nel senso della sua riferibilità ai soli condannati per i delitti di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., e che dunque un'interpretazione costituzionalmente adeguata ed orientata possa fugare i dubbi di incostituzionalità della medesima.

Detta scelta normativa è ricavabile: 1) dall'applicazione del canone ermeneutico *ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*, che fa leva sulla espressa enunciazione dei reati ostativi negli altri commi dello stesso articolo, e sul silenzio sul punto nel comma secondo; 2) dalla ricostruzione della genesi della disposizione, dalla quale risulta che il decreto-legge n. 152/1991, in origine, prevedeva un divieto generalizzato (anche per l'ipotesi ora prevista dal comma 1 dell'art. 58-*quater*), divieto poi corretto — con la delimitazione ai condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis* — dalla legge di conversione n. 203/1991, la quale lo ha consapevolmente circoscritto ai condannati per reati del 4-*bis* solo nel caso di evasione, mantenendo invece generale il divieto associato alla revoca dei benefici; 3) dall'individuazione di una tendenza complessiva del sistema, ravvisabile, da ultimo, nell'art. 4 della legge n. 165/1998, il quale, modificando l'art. 47-*ter* o.p. con l'introduzione della nuova misura della c.d. detenzione domiciliare generica, ha previsto che la revoca della stessa comporti l'impossibilità di sostituire la pena residua con altra misura.

È noto del resto come la giurisprudenza — e segnatamente quella di legittimità — si sia orientata nel senso che la disposizione in parola sia da riferirsi ai soggetti condannati per qualsiasi reato.

La Corte di cassazione, con la decisione n. 4823 del 30 settembre 1996, Diofebo, I sez. penale, ha affermato a chiare lettere, infatti, che tale disposto «opera con riguardo a qualsiasi condannato, indipendentemente dal titolo del reato cui la condanna si riferisce, e non riguardo soltanto ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, cui si riferisce il comma primo del citato art. 58-*quater*».

Tale indirizzo è stato confermato anche successivamente, con la decisione della sez. I penale, n. 4730 del 30 giugno 2000, Mbaye, e ad esso si è oggi uniformata anche la giurisprudenza di merito (si veda, ad esempio, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova, n. 158 del 12 gennaio 2000, Costa).

L'art 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario individua invero quattro categorie di soggetti che non possono godere dei benefici extramurali:

a) i condannati ad uno dei delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* che abbiano posto in essere una condotta di evasione;

b) i condannati che si siano visti revocare una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-*ter*, comma 6, o dell'art. 51, comma 1;

c) i condannati per i reati di cui agli artt. 289-*bis* e 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, salvo abbiano espiato i due terzi della pena espiata (o almeno ventisei, nel caso dell'ergastolo);

d) i condannati ad uno dei delitti previsti nell'art. 4-*bis*, quando si procede o è pronunciata una condanna per un delitto doloso punito con pena non inferiore nel massimo ai tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p. o ha compiuto il fatto di reato durante il lavoro esterno, la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

Nei casi indicati *sub-a)* e *sub-b)*, il divieto opera per tre anni (decorrenti, rispettivamente, dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia e dalla data di revoca del beneficio); nel caso *sub-c)*, il divieto opera, come s'è visto, fino a che non siano stati scontati effettivamente 2/3 della pena, o 26 anni nel caso dell'ergastolo; nel caso *sub-d)*, infine, la durata del divieto è di cinque anni.

Appare però al tribunale evidente che le fattispecie non sono omogenee.

In tre casi, infatti, il divieto di concessione opera per i condannati a taluni gravi delitti — quelli indicati nell'art. 4-*bis* o.p. e negli artt. 289-*bis* e 630 c.p. (e, per i sequestri di persona, solo quando il colpevole abbia cagionato la morte del sequestrato) —; nel quarto, previsto dal secondo comma dell'art. 58-*quater* e qui descritto *sub-b)*, la legge ricollega il divieto di concessione dei benefici al mero fatto che il condannato, indipendentemente dal reato in esecuzione, si sia visti revocati i benefici già concessi.

Il sistema delineato dall'art. 58-*quater*, comma 2, si espone però ai pesanti dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa, per sospetta violazione degli artt. 27, terzo comma, e 3, primo comma, Cost.

Iniziando dal contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., la violazione del parametro è ravvisabile sotto un duplice profilo.

Da un lato, l'assimilazione di situazioni diverse importa violazione del principio generale di eguaglianza, che impone non soltanto di trattare in modo eguale situazioni eguali, ma anche di disciplinare in modo diverso situazioni diverse.

È chiaro che il legislatore, nel momento in cui disciplina una materia, dispone del potere di tipizzare la realtà secondo fattispecie astratte, essendo impensabile che la legge possa inseguire l'infinita varietà dei fatti.

A fronte di casi che esprimono esigenze regolative diverse, tuttavia, il legislatore non può limitarsi a dettare una disciplina uniforme, assimilando situazioni che pretendono una normazione differenziata. Ciò è tanto più vero quanto più la legge va a incidere su valori costituzionali, come la libertà personale e la funzione rieducativa della pena, i quali possono essere sacrificati solo nella misura strettamente necessaria al conseguimento degli scopi (di prevenzione generale e di difesa sociale) che la legge si propone.

Proprio in materia di esecuzione penale, la Corte costituzionale ha sottolineato più volte come il principio di eguaglianza imponga le necessarie differenziazioni: per esempio, nella sent. n. 418/1998 si legge che «anche se non può dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potestà di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca dei benefici già ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena».

Dall'altro lato, la disciplina posta dal legislatore nel secondo comma dell'art. 58-*quater* pare porsi in contrasto con l'imperativo di ragionevolezza o di razionalità normativa, che la Corte costituzionale legge nello stesso art. 3, primo comma, Cost.

È lo stesso legislatore, infatti, ad incentrare il sistema del divieto dei benefici su una tipizzazione per titoli di reato, ricollegando — in tutti i casi, salvo, inspiegabilmente, quello previsto dal secondo comma dell'art. 58-*quater* — l'esclusione dei benefici alla commissione di fatti di reato specificamente individuati, caratterizzati da una particolare pericolosità sociale sul presupposto dell'inserimento del soggetto in organizzazioni criminali stabili.

Il collegamento tra la revoca di una misura alternativa e il divieto triennale di concessione di nuovi benefici appare allora, se esteso ai condannati per qualsiasi reato, manifestamente irragionevole e sproporzionato, potendo comportare, in molti casi, il pregiudizio della finalità rieducativa della pena, e ciò proprio laddove, per la lieve entità del fatto sanzionato, non sussistono esigenze di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva.

Questo profilo conduce all'esame del secondo parametro invocato dalla difesa: il principio rieducativo della pena di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La disciplina che qui si censura è caratterizzata da un'assoluta rigidità, in quanto è impedito al magistrato di sorveglianza, cui è proposta la richiesta del beneficio, ogni valutazione, dovendo egli limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza qualora accerti che nel triennio precedente è stata revocata una misura alternativa.

È noto come la Corte costituzionale abbia più volte dichiarato illegittime disposizioni che prevedevano meccanismi di revoca automatica dei benefici concessi.

Con la sentenza n. 306/1993, la Corte costituzionale ha sottolineato che in materia di benefici penitenziari vige «il principio che l'effetto della revoca di essi deve essere proporzionato (oltre che al *quantum* di afflittività che da essi è derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca», ed ha ritenuto che tale principio sia derivabile dagli imperativi di «proporzionalità e individualizzazione della pena, i quali a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione».

Nella decisione n. 186/1995, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva la revoca automatica della liberazione anticipata in conseguenza di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena successivamente alla concessione del beneficio, la Corte ha ravvisato l'incostituzionalità di un meccanismo improntato ad un rigido automatismo sanzionatorio che esclude ogni valutazione «in ordine alla compatibilità o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto può assumere l'intervenuta condanna».

La Corte, nella sentenza citata, ha rilevato inoltre che «tale indifferenza normativa per qualsiasi tipo di apprezzamento ... lascia quindi presupporre che al fondo di una simile rigorosa opzione stia nulla più che un pre-

ciso disegno volto ad assicurare, attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola “buona condotta” del soggetto in espiazione di pena, relegando così nell’ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l’essenza stessa dell’istituto».

Ancora, la medesima *ratio* è alla base della sent. n. 418/1998, con la quale il giudice delle leggi ha censurato, per violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., il disposto dell’art. 177, comma 1, c.p., nella parte in cui prevedeva la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per reato della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

E anche quando ha fatto salva la legittimità della disciplina in materia di permessi-premio, caratterizzata dall’esclusione del beneficio per un periodo di due anni dalla commissione di altro fatto reato — commesso durante l’espiazione della pena — del quale il soggetto sia imputato (art. 30-ter, quinto comma, dell’ordinamento penitenziario), la Corte costituzionale ha argomentato con la «particolare natura» dell’istituto, «caratterizzato dall’essere parte integrante del trattamento e ancorato alla regolarità della condotta quale delineata nell’art. 30-ter, ottavo comma» dell’ordinamento penitenziario; ma, nello stesso tempo, si è sentita obbligata ad indirizzare un monito al legislatore affinché questi rivedesse «l’impiego dell’assoluto automatismo ... non tanto in relazione al momento processuale che determina l’effetto preclusivo, quanto in relazione alle tipologie di delitti dolosi la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la pericolosità del condannato, nonché in relazione all’indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio» (sent. n. 296/1997).

L’art. 58-*quater*, secondo comma, che si riferisce a qualsiasi condannato, e non solo a quelli responsabili dei delitti di cui all’art. 4-*bis* o.p., appare dunque in contrasto con i corollari del principio rieducativo di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.

L’automatismo del divieto, infatti, non consente che sia garantita la proporzionalità della revoca, in quanto — in primo luogo — la stessa risulta ultrattiva, per tre anni, indipendentemente dalla condotta che ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca. E se proporzionalità significa commisurazione dell’effetto giuridico al fatto, una disciplina che prescinde totalmente dal fatto medesimo non può, per definizione, apparire proporzionata (né, per la stessa ragione, «individualizzata», come pure richiederebbe l’art. 27 Cost., terzo comma).

In secondo luogo, il divieto è sproporzionato sotto un altro profilo, in quanto la revoca di una delle misure alternative diventa ostativa alla concessione di benefici anche di natura diversa. Può accadere, infatti, che la revoca di un beneficio, disposta in seguito all’adozione da parte del detenuto di un comportamento che appaia incompatibile con quel beneficio, determini l’impossibilità per il condannato di essere ammesso ad altre misure alternative, rispetto alle quali non sussiste — né è indiziata dal provvedimento di revoca del diverso beneficio — alcuna incompatibilità.

In terzo luogo, la violazione del principio di proporzionalità si manifesta nel fatto che il divieto triennale rischia di precludere totalmente la possibilità di fruire nuovamente dei benefici per i condannati che abbiano subito pene detentive brevi; e quindi, la durata rigida dello stesso comporta una maggiore afflittività proprio per quei soggetti che hanno posto in essere condotte che esprimono una minore pericolosità sociale.

Anzi, in molti casi il divieto può trasformarsi in quell’esclusione assoluta e definitiva che, a detta della Corte, «compromette l’osservanza dell’art 27, terzo comma della Costituzione» (sent. n. 403/1997).

La disposizione della cui legittimità qui si dubita è già stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale per un aspetto particolare.

Con sent. n. 436/1999, infatti, il secondo comma dell’art. 58-*quater* è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui si riferisce al condannato minorenni. Le argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno della declaratoria d’incostituzionalità, tuttavia, per quanto avessero ad oggetto la situazione del solo minorenni (tale era il *thema decidendum* prospettato dal giudice *a quo*), sembrano svolgersi su un piano più generale e sono riferibili anche alla condizione del condannato maggiorenne. La Corte, infatti, rileva che «un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, contrasta in effetti con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede che sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l’applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile»; ma, se si tiene conto che la finalità della risocializzazione è costituzionalmente prescritta per l’esecuzione penale in genere, e non soltanto per quella minorile, la portata universale dell’affermazione della Corte può essere agevolmente apprezzata. Anche le considerazioni, contenute nella sentenza citata, secondo le quali «può ben essere ... che, nonostante la revoca della misura

alternativa, intervenuta in quanto il comportamento sia apparso “incompatibile con la prosecuzione della prova” (art. 47, comma 11) o “incompatibile con la prosecuzione delle misure” (art. 47-ter, comma 6) ovvero in quanto il soggetto non si sia palesato “idoneo al trattamento” di semilibertà (art. 51, primo comma) — a seguito dunque di valutazioni inerenti alla compatibilità della singola misura revocata —, la situazione concreta del giovane condannato faccia ritenere utile ed adatta l'applicazione di una od altra delle misure previste dall'ordinamento al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, che sarebbero invece precluse, per un lungo periodo, dall'operare della norma censurata in questa sede», non possono considerarsi limitate al solo «giovane condannato», valendo — dal punto di vista logico — per il condannato di qualsiasi età.

Razionalità ed uguaglianza nella commisurazione della qualità della pena da irrogare in concreto imporrebbero dunque che l'automatismo del divieto fosse applicabile soltanto a quei soggetti i quali, nel sistema dell'esecuzione quale risulta dalle innovazioni legislative del 1991, sono sottoposti a periodi di osservazione più lunghi rispetto alla generalità dei condannati.

L'ammissione alla semilibertà, per esempio, è riconosciuta dopo che sono stati espunti 2/3, e non la metà, della pena (art. 50, comma 2, o.p.); la concessione dei permessi premio è prevista dopo metà, e non un quarto, di pena espunta (art. 30-ter, comma 4). Nei confronti delle persone che si sono rese responsabili dei reati di cui all'art. 4-bis il legislatore dispone una prognosi di pericolosità che può essere corretta qualora sia dimostrato che il condannato ha collaborato con la giustizia ovvero che non ha collegamenti in atto con la criminalità organizzata (art. 4-bis, primo comma, o.p.): e configurare un periodo di osservazione di una certa entità dopo la revoca dei benefici appare non irragionevole, se tale scelta è limitata solo a questi soggetti.

Così circoscritto, il meccanismo dell'art. 58-quater, secondo comma, non potrebbe dirsi incostituzionale, perché esso si innesta su una valutazione compiuta direttamente dal legislatore con riguardo ad una tipologia determinata di reati precisamente individuati, valutazione che la stessa Corte costituzionale non ha mai ritenuto illegittima.

Non si può, del resto, ignorare che la disposizione in questione è stata introdotta dal decreto-legge 12 gennaio 1991 n. 5 (più volte reiterato fino alla conversione nella legge 12 luglio 1991, n. 203), che recava «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» e che si salda, pertanto, ad una serie di misure adottate per fronteggiare l'allarme sociale destato dalla recrudescenza del crimine organizzato nella contingenza in cui il decreto fu adottato (come la Corte costituzionale, nella sent. n. 306/1993, non ha mancato di osservare).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 maggio 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione degli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, anziché limitare tale divieto ai soli condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis della stessa legge.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Manda la cancelleria per le (previe: art. 1 Delib. Corte cost. 16 marzo 1953) notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, legge n. 87/1953.*

Padova, addì, 2 ottobre 2001

*Il presidente: FISCON*

*Il magistrato estensore: PAVARIN*

N. 973

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Venezia  
nel procedimento civile vertente tra Zajkova Janka e I.N.P.S.*

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Lavoratrici domestiche - Indennità di maternità - Diritto condizionato al versamento, da parte dell'interessata, o all'obbligo di versamento, da parte del datore di lavoro, di 52 contributi settimanali nel biennio (o 26 nell'anno) precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Ingiustificato deterioramento delle lavoratrici domestiche rispetto alle altre lavoratrici - Violazione del principio della speciale adeguata protezione alla madre e al bambino - Incidenza sul principio di garanzia previdenziale.**

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 37 e 38.

## CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza, nella causa promossa da Zajkova Janka contro I.N.P.S., osserva.

## I N F A T T O

La ricorrente Zajkova Janka è stata assunta alle dipendenze del sig. Gianfranco Bianchini quale addetta ai servizi domestici in data 1° marzo 1996 e quattro mesi dopo, precisamente il 5 luglio 1996, è entrata nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, due mesi prima della data presunta del parto.

L'I.N.P.S. ha negato alla ricorrente l'indennità di maternità perché non in possesso del requisito di 52 contributi settimanali negli ultimi due anni (o 26 nell'ultimo anno) previsto dall'art. 4 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 e ha altresì escluso che il versamento anticipato di contributi per un semestre, fatto dal datore di lavoro ai fini di regolarizzazione della posizione della lavoratrice extracomunitaria ex art. 477/1996, potesse supplire ai contributi mancanti.

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 441/1999 ha respinto la domanda della ricorrente ritenendo fondate le ragioni esposte dall'I.N.P.S. La ricorrente ha proposto appello, chiedendone la riforma, con condanna dell'Istituto a corrisponderle l'indennità di maternità.

## I N D I R I T T O

L'art. 4 del d.P.R. 1403/1971 subordina il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici addette ai servizi domestici al fatto che «risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa».

La norma è in apparente contraddizione con il disposto degli artt. 13 e 15, terzo comma della legge 1204/1971 (che, dopo aver assicurato a tutte le lavoratrici, comprese espressamente quelle addette ai servizi domestici, l'indennità di maternità, stabilisce che le indennità «non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa»), ma essendo comunque ad essi successiva e potendo qualificarsi *lex specialis*, è sempre stata applicata, a quanto consta, dall'I.N.P.S. — compreso il caso in esame — pretendendosi per erogare la prestazione la ricorrenza del menzionato requisito contributivo.

Le innovazioni apportate recentemente all'art. 15 della legge 1204/1971 dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000 n. 53, pur significative, essendo scomparsa l'esclusione delle lavoratrici domestiche dall'indennità per il congedo facoltativo che era prevista al secondo comma, non hanno variato il testo del terzo comma. E se anche nella sostituzione dell'intera disposizione da parte della legge 53/2000, in quanto successiva al d.P.R. n. 1403/1971, volesse ora cogliersi un effetto abrogativo dell'art. 4 di tale decreto, ciò varrebbe solo per le indennità maturande a partire dall'entrata in vigore di tale legge quindi non rilevarebbe nella presente causa.

Da ultimo il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ha introdotto il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», che più non riproduce il terzo comma dell'art. 15 legge n. 1204/1971 e

invece ribadisce (art. 62) che l'indennità di maternità per le lavoratrici domestiche continua ad essere regolata dal d.P.R. n. 1403/1971, tra l'altro erroneamente indicandolo all'art. 85, secondo comma come «disposizione regolamentare», mentre si tratta di decreto avente forza di legge in quanto emanato in base alla delega contenuta nell'art. 35 lettera *d*) legge n. 153/1969 (tant'è che la Corte costituzionale lo ha ritenuto suscettibile di scrutinio di costituzionalità: v. sentenza n. 486/1988).

Nell'ambito del nostro ordinamento si deve dunque constatare che da tempo è garantita l'indennità di maternità a tutte le categorie di lavoratrici subordinate e negli anni più recenti anche alle lavoratrici autonome.

Per tutte si richiede, come spesso evidenziato dalla giurisprudenza, la sussistenza del rapporto assicurativo al momento in cui ha inizio il periodo di interdizione (salve le specifiche e più favorevoli previsioni contenute nell'art. 17 della legge n. 1204/1971 per coloro che sono rimaste disoccupate), non un'anzianità assicurativa, neppure minima.

La stessa Corte costituzionale con sentenza 24 luglio 1995 n. 364 ha ritenuto compatibile con i precetti costituzionali la norma, che subordina il diritto all'indennità di maternità per le braccianti agricole al compimento di 51 giornate lavorative nell'anno, proprio perché tale requisito è in realtà il presupposto stesso per la costituzione del rapporto assicurativo.

Non sembra alla Corte che nelle peculiarità, che pur caratterizzano il rapporto di lavoro domestico (mancanza di un'impresa, frequente ricorso a orari part-time, possibilità di recesso *ad nutum*), possa individuarsi una ragionevole giustificazione alla imposizione alle lavoratrici addette ai servizi domestici, titolari di un rapporto di lavoro in atto, di una non trascurabile anzianità assicurativa per poter godere dell'indennità di maternità. Né sembra ragionevole che solo per queste lavoratrici possa prevalere il timore di una costituzione fittizia di rapporto in vista dell'ottenimento del trattamento economico di maternità, considerato che anche negli altri settori tale eventualità può ugualmente verificarsi. Neppure ricorre infine una diversa entità nella contribuzione, e quindi nel finanziamento del trattamento economico di maternità, giacché le leggi originarie prevedevano un contributo pari allo 0,31 % delle retribuzioni nel settore degli addetti ai lavori domestici e allo 0,31% delle retribuzioni nel settore del commercio (v. art. 5 d.P.R. n. 1403/1971 e, rispettivamente, art. 21 legge n. 2104/1971).

Pertanto la dedotta disparità di trattamento tra le addette ai servizi domestici e le altre lavoratrici appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre negare alla madre lavoratrice, che si mantiene con il reddito del proprio lavoro, un sostegno economico proprio quando — a causa della maternità — è impossibilitata a lavorare e quindi a procurarsi il necessario per vivere, a in contrasto con i precetti costituzionali, che assicurano «alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» (art. 37 Cost.) e, più in generale, ai lavoratori che per le loro condizioni fisiche non possono lavorare «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38 Cost.).

Ritenuto pertanto che ai fini della decisione della causa viene necessariamente in rilievo l'art. 4 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 e che non è manifestamente infondato il sospetto che tale norma contrasti con gli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che per la lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro 52 contributi settimanali nel biennio (o 26 nell'anno) precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per violazione degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Venezia, addì 23 ottobre 2001.

*Il Presidente:* CARCHIO

## N. 974

*Ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Tollmann Johannes*

**Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione e trasmissione di documenti a seguito di rogatoria - Necessità della specifica attestazione di conformità apposta su ciascuno dei documenti - Necessità, altresì, che la domanda di assistenza giudiziaria contenga gli elementi necessari per la utilizzazione processuale degli atti richiesti. Inutilizzabilità degli atti assunti con modalità diverse - Estensione di tale sanzione ai procedimenti in corso in ogni stato e grado del giudizio - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-*bis* e 729, come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 10 e 111.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 11450/00 R.G. Dib. e n. 54583/98 R.G. p.m. carico di Tollmann Johannes, imputato dei seguenti reati:

- a) artt. 110, 81, 648, 61 n. 7 c.p.;
- b) artt. 110, 81 c.p. 48, 68 e 59 legge n. 1089/39;
- c) artt. 81, 110, 483 c.p. 35, 36 e 66 legge n. 1089/39;

Ritenuto che all'udienza del 15 ottobre 2001 il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 112 Cost., in quanto vietano l'acquisizione mediante rogatoria di documenti in copia con nota ufficiale di trasmissione da parte dello Stato richiesto, ma senza specifica attestazione di conformità apposta su ciascuno dei documenti trasmessi;

Sentito il difensore dell'imputato, che, pur non contestando la non manifesta infondatezza della questione, ne ha sostenuto l'irrelevanza nell'ambito del presente procedimento;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'ipotesi accusatoria si fonda, tra l'altro, su atti di perquisizione compiuti all'estero, con conseguente sequestro di reperti archeologici che si assumono oggetto di scavi clandestini eseguiti in Italia, nonché su documenti pervenuti in copia dalla Germania in esecuzione di rogatorie internazionali (vedi richiesta del p.m., p. 214 fasc. dib., e risposta del procuratore capo di Colonia, p. 91), e che tali atti, non certificati autentici, sono stati già dichiarati utilizzabili all'udienza del 9 maggio 2000 ed inseriti nel fascicolo per il dibattimento;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 10, primo comma, e 111, primo comma, Cost., per le considerazioni che seguono;

## O S S E R V A

1. — Quanto al primo profilo, che l'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) — secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria è tenuto a trasmettere «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti munite di certificazioni di conformità» (e gli originali, se richiesto, solo se ciò sia possibile) — nel corso degli anni è stato interpretato in modo difforme dall'enunciato testuale, giacché, sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre più affidabili e veloci e sia per la trasformazione della criminalità, che si è evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alle e-mail e ai fax); e sono stati indotti, quindi, a disattendere talune formalità previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto

subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla trasmissione di documenti, si è instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio così generalmente ricevuto viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformità dei singoli atti.

2. — Passando a considerare le disposizioni della legge n. 367/01, osserva che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza anche dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale; questo precetto è specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero», la grave sanzione dell'inutilizzabilità, la quale è assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto, (laddove possibile), stabilendo la norma che non si può tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-ter c.p.p., così come modificato dall'art. 13 legge n. 367/2001); infine, l'art. 18 estende la sanzione dell'inutilizzabilità anche ai procedimenti in corso, e non solo a quelli che si trovano nella fase delle indagini preliminari, bensì — se eccettuata da una delle parti alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge — anche alle ipotesi in cui gli atti inutilizzabili siano già stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, e in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione.

3. — Sembra evidente che questo sistema, ripristinando, per giunta retroattivamente, un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit. superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, primo comma, Cost., che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Non è dubbio che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso (*diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis*) ed assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute in leggi ordinarie dei singoli Stati. Allorché il diritto non scritto — che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato — si trasforma in consuetudine internazionale, perché quel comportamento, con le caratteristiche ora dette, si è diffuso tra gli Stati che aderiscono al trattato, si dà vita ad una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorché queste restino formalmente vigenti.

In relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo si deve prendere atto — giova ribadirlo — che nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax, gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'autorità che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell'autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita «evasa» (così garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoriale); e che frequentemente copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero.

In definitiva, ormai gli Stati firmatari uniformante e costantemente ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticità, e di conseguenza li hanno ritenuti pienamente utilizzabili anche se non muniti dei singoli attestati di conformità.

Questi principi consolidati sono stati altresì implicitamente recepiti da tutti i più recenti trattati internazionali, tra i quali la convenzione sul riciclaggio del 1990 e la cosiddetta Joint Action del 29 giugno 1998, che non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalità certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia. E non va dimenticato che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali è costituita dall'eliminazione della «legalizzazione di atti e documenti», nel senso che gli Stati contraenti riconoscono reciprocamente la regolarità della provenienza di un atto o documento, senza pretendere «formalità di legalizzazione».

In definitiva, quindi, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilità assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la anzidetta consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 ed altresì con le convenzioni internazionali successive alla convenzione del 1959, sicché indirettamente viola l'art. 10 Cost.

4. — Quanto al secondo profilo di illegittimità, il contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione coinvolge gli artt. 12 e 13 della legge n. 367/2001 e si configura con riferimento sia al principio del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti e sia a quello della ragionevole durata del processo.

Sotto il primo aspetto, appare evidente la disparità che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che può senza formalità introdurre in giudizio atti e documenti, ed i poteri del p.m., che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve necessariamente avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati.

L'art. 237 c.p.p. dispone che «è consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», ancorché privi di autentica o non certificati conformi; e ciò comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione. Il regime delle inutilizzabilità introdotto dalla nuova normativa rende, cioè, notevolmente più gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce così per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilità stessa dell'accertamento giudiziale.

Le medesime ragioni concernenti la violazione del principio paritario alimentano il dubbio di incostituzionalità anche dell'art. 12 legge n. 367/2001, laddove stabilisce, modificando l'art. 727 c.p.p., che «quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti». Poiché anche per la violazione di questa norma l'art. 13 prevede la sanzione dell'inutilizzabilità (art. 729, comma 1-bis c.p.p.) si ricava la regola per cui le più onerose modalità di acquisizione vanno osservate dal p.m. tutte le volte che esista un trattato che lo consenta, dovendosi in tal caso procedere secondo le norme del diritto italiano, in deroga dalla stessa convenzione di Strasburgo (art. 3, comma 1); e ciò accresce il *vulnus* che si denuncia, posto che qualsiasi violazione formale può cagionare l'inutilizzabilità dell'atto assunto in rogatoria.

Anche questo aspetto assume puntuale rilievo nel processo contro il Tollmann, giacché la Germania, in data 1° gennaio 1999, ha aderito alla già citata convenzione sul riciclaggio (che non si applica alle sole fattispecie di riciclaggio, ma in generale a tutti i delitti), il cui art. 9 stabilisce che l'assistenza viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della parte richiesta e, «nella misura non con essa incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta».

5. — I rilievi svolti in ordine all'exasperato rigore formale della nuova disciplina, che non appare sorretto da apprezzabili esigenze sostanziali della tutela giurisdizionale, rendono attendibile anche il dubbio di incostituzionalità concernente la violazione del principio di ragionevole durata del processo, sancito dallo stesso art. 111 Cost., enunciato, fra l'altro, da vari organismi internazionali (si pensi alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata il 14 novembre 2000, che all'art. 47 espressamente pone, tra i fondamentali diritti dell'individuo, il diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli) e da ultimo posto a fondamento della legge 24 marzo 2001, n. 89. Infatti, il sistema introdotto con la disciplina in esame, in considerazione delle molteplici formalità richieste e delle severe conseguenze connesse alla loro inosservanza, determina inevitabilmente un ulteriore allungamento dei tempi occorrenti per l'esecuzione delle rogatorie, non giustificato da alcuna esigenza connessa alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Il contrasto con il principio di ragionevole durata del processo maggiormente si apprezza con riferimento all'art. 18, che, come si è premesso, in deroga al principio *tempus regit actum*, ha esteso l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso, ciò che comporterà la regressione di molti processi per ogni minima irregolarità formale, dilatando a dismisura i tempi dell'accertamento giudiziale, ed impedendo di fatto di affrontare la questione fondamentale sulla colpevolezza, o meno, dell'imputato.

Al riguardo, è ben vero che il principio di non retroattività è costituzionalmente garantito solo per le leggi penali, ex art. 25, secondo comma, Cost., ma, secondo il consolidato insegnamento della Corte costituzionale, la retroattività di una norma è legittimamente sancita in quanto sia conforme a criteri di ragionevolezza e nella misura in cui non collida con altro principio costituzionale, qual'è, appunto, quello che ora si considera.

In conclusione, il sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 12, 13 e 18 n. 367/2001 viola i principi costituzionali innanzi richiamati e non sembra superare, comunque, il controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza, nella specie particolarmente stringente anche perché la nuova disciplina incide direttamente sulla certezza dei rapporti pregressi.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 7/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis e 729 c.p.p., così come modificati dagli artt. 12 e 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della medesima legge, per violazione degli artt. 10 e 111 della Costituzione nei termini esposti in motivazione.*

*Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 7 novembre 2001

*Il giudice: CANTILLO*

02C0006

N. 975

*Ordinanza emessa il 26 settembre 2001 dal Tribunale di Savona  
nel procedimento penale a carico di Testa Nicola Agostino*

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Proposizione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 458, comma 1, e 556, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

1. — Nei confronti di Testa Nicola Agostino è stato emesso decreto di giudizio immediato in data 30 aprile 2001, notificato all'imputato in data 7 maggio 2001 ed al difensore in data 3 maggio 2001. All'udienza del 19 settembre 2001 il difensore munito di procura speciale ha proposto istanza di giudizio abbreviato.

Non vi è dubbio che allo stato della legislazione l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché l'art. 458, del codice di procedura penale sanziona espressamente con la decadenza il mancato rispetto del termine di 7 (ora 15) giorni, per l'esercizio della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato dopo la notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato.

Né è corretto ritenere, come pure questo tribunale ritenne in passato, che l'art. 556 del codice di procedura penale, consenta nel rito monocratico la richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

È vero che il primo comma dell'art. 556, comma 1, richiama le disposizioni generali sui riti semplificati solo «in quanto compatibili» e che il capoverso contiene un espresso richiamo a norme diverse tra cui l'art. 555, del codice di procedura penale per ogni caso in cui «manca l'udienza preliminare».

Peraltro il richiamo contenuto nell'art. 556, comma 2, del codice di procedura penale è riferito alle diverse norme applicabili per ciascuno dei procedimenti richiamati (giudizio direttissimo, procedimento per decreto e giudizio a citazione diretta) e sarebbe errato attribuirgli portata derogatoria rispetto al giudizio immediato che è un procedimento speciale regolato da una propria disciplina. Nonostante l'ambiguità del testo, tale norma non prende in considerazione il giudizio immediato ma solo quei riti la cui disciplina è richiamata. Sarebbe del resto assolutamente irragionevole una diversità di disciplina tra giudizio immediato monocratico e collegiale che vedesse il primo più garantito del secondo.

È dunque concretamente rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 458 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consente che, in caso di giudizio immediato l'imputato possa proporre istanza di giudizio abbreviato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. — La norma denunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo al diritto di difesa tecnica, tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto di giudizio immediato e quella contro il quale si proceda con giudizio ordinario, con citazione diretta o con giudizio direttissimo. In tutti questi casi il termine ultimo per la scelta dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato è fissato in un'udienza in cui l'imputato è garantito dall'assistenza obbligatoria del difensore: il termine dell'udienza preliminare in caso di giudizio ordinario (artt. 438, comma 2, e 448, comma 1, del codice di procedura penale), l'apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo (artt. 452, comma 2, e 558 comma 8, del codice di procedura penale) e di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2, del codice di procedura penale).

Per contro l'esercizio obbligatorio della facoltà di accedere a riti alternativi mediante istanza da presentarsi fuori udienza entro un termine perentorio accomuna ingiustificatamente il caso del giudizio immediato al procedimento per decreto (artt. 461, 464 e 557 del codice di procedura penale), nonostante per quest'ultimo il diverso rapporto tra esigenze di speditezza e garanzie difensive, si giustifichi per la specie della pena che può essere irrogata e per i molteplici benefici sostanziali e processuali che vengono applicati fin dal momento della emissione del decreto (riduzione della pena inflitta, non iscrizione nel casellario giudiziale, concessione dei benefici di legge).

3. — Non pare possa mettersi in discussione l'importanza della scelta dei riti alternativi nel nostro ordinamento per le numerose implicazioni sostanziali e processuali, come pure il rilievo decisivo che la difesa tecnica assume nell'orientare correttamente l'imputato in tale scelta. Un tale ausilio è garantito nell'udienza preliminare o in dibattimento dalla partecipazione necessaria del difensore di fiducia o d'ufficio, mentre nei giorni seguenti alla notifica del decreto di giudizio immediato è meramente eventuale, rimesso alla diligenza dell'imputato, che non ne comprende necessariamente l'importanza.

Sarebbe formalistico, più che formale, ritenere che la facoltà di scelta dei riti alternativi sia salvaguardata in modo analogo dall'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato, della possibilità di «chiedere il giudizio abbreviato» (art. 456 del codice di procedura penale) a meno di ritenere che per il comune cittadino (o per il comune imputato) un tale avviso sia equivalente a quella informazione — sintetica ma pregnante — che egli può trarre nel corso dell'udienza da un breve scambio di parole con l'avvocato o con lo stesso Pubblico ministero (si pensi alle conseguenze che la riduzione del rito può comportare in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena).

Una tale disparità di trattamento costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione, non perché il termine di 15 giorni sia troppo ristretto o inadeguato ma perché in tutti i casi assimilabili l'ordinamento non rimette alla discrezione dell'imputato l'assistenza difensiva ma la assicura facendo coincidere la scadenza del termine per la proposizione dell'istanza di riti alternativi con un'udienza in cui la presenza del difensore è obbligatoria.

4. — Se dunque sussiste un'oggettiva disparità di trattamento resta da chiedersi se tale diseguaglianza si giustifichi per via della peculiarità del giudizio immediato e dei suoi presupposti.

Sul punto devono prendersi le mosse dai motivi delle sentenze n. 122, del 6 maggio 1997, e n. 407, del 17 dicembre 1997, con cui la Corte costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità relativa al breve termine stabilito dall'art. 458 comma 1 del codice di procedura penale, per la richiesta di giudizio abbreviato.

Nel 1997 la Corte ritenne che non poteva essere considerata lesiva del diritto di difesa, né irragionevole disparità di trattamento la differenza tra il termine di 7 giorni previsto dall'art. 458 del codice di procedura penale, decorrente dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato e quello di 15 giorni previsto a seguito di citazione a giudizio nel procedimento pretorile perché i diversi termini trovavano giustificazione nell'evidenza della prova e nell'indispensabilità del previo interrogatorio dell'imputato (o dell'invito a presentarsi rimasto senza effetto), entrambi presupposti del giudizio immediato. Si legge nella prima delle pronunce citate che «già dall'interrogatorio ... l'indagato e il difensore che lo assiste sono posti agevolmente in condizione di prevedere l'emissione del decreto di giudizio immediato e di approntare, quindi, la conseguente linea difensiva, in ciò comprendendosi evidentemente, anche le eventuali opzioni per la trasformazione di quel rito in giudizio abbreviato: scelte, queste che fra l'altro ben possono indurre al rilascio di una procura speciale in via preventiva .....». Al contrario, nel procedimento pretorile «il decreto di citazione a giudizio ... ben può rappresentare — e nella prassi frequentemente rappresenta — il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere ... del procedimento a suo carico e dell'accusa che gli viene mossa».

A tali osservazioni potrebbe obiettarsi che nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero la partecipazione del difensore non è necessaria e che l'imputato non può prevedere la scelta del pubblico ministero di chiedere il decreto di giudizio immediato non essendo questi obbligato a seguire tale strada anche quando ne ricorrano i presupposti.

Pare tuttavia più significativo osservare che, mutato il quadro normativo, con la previsione dell'avviso *ex art. 415-bis*, del codice di procedura penale, a pena di nullità anche nei processi a citazione diretta, gli stessi argomenti che allora indussero a ritenere ragionevole la disparità di trattamento, devono oggi condurre a considerarla ingiustificata e dunque lesiva del principio di eguaglianza. Ciò appare ancor più evidente ove si consideri che nel caso di giudizio immediato l'avviso *ex art. 415-bis*, non è previsto (anche perché sarebbe incompatibile col termine di 90 giorni dell'art. 454, comma 1, del codice di procedura penale) e che le indagini potrebbero avere avuto sviluppi ulteriori, purché l'interrogatorio abbia avuto ad oggetto i fatti da cui risulti l'evidenza della prova.

Ma vi è di più. Se nel 1997 si trattava di valutare la disparità di trattamento tra un termine di sette giorni ed uno di 15 per l'esercizio di una facoltà da esercitare comunque fuori udienza e riferita esclusivamente al giudizio abbreviato, oggi l'alternativa al breve termine perentorio sarebbe costituita dall'esercizio in udienza di tale facoltà ed investirebbe anche il patteggiamento.

Né varrebbe a giustificare una tale palese diseguaglianza il semplice riferimento al presupposto dell'evidenza della prova ove si consideri che le probabilità della condanna sono solo uno degli aspetti che l'imputato deve ponderare nella scelta del rito che solo un difensore può spiegare all'imputato.

Infine si può evidenziare, sconfinando dal terreno strettamente giuridico formale, che la perentorietà del termine e la scarsa assistenza difensiva che l'ordinamento assicura all'imputato, si traducono in pratica in un minor numero di richieste di riti alternativi così che, paradossalmente, questa scarsa attenzione per il diritto di difesa, lungi dall'accelerare il processo finisce con l'appesantirlo, costringendo le parti a dibattimenti altrimenti evitabili. Il tutto in contrasto con quel favore per i riti alternativi, ed in particolare del giudizio abbreviato, che ha caratterizzato la riforma del dicembre 1999.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 556 comma 1, e 458 comma 1 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consente che la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata prima dell'apertura del dibattimento;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Savona, addì 26 settembre 2001.

*Il giudice: FOIS*

**02C0007**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire		Euro	Lire
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	271,00	524.729	- annuale .....	56,00	108.431
- semestrale .....	154,00	298.186	- semestrale .....	35,00	67.769
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	222,00	429.852	- annuale .....	142,00	274.950
- semestrale .....	123,00	238.161	- semestrale .....	77,00	149.093
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	61,00	118.112	- annuale .....	586,00	1.134.654
- semestrale .....	36,00	69.706	- semestrale .....	316,00	611.861
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	57,00	110.367	- annuale .....	524,00	1.014.605
- semestrale .....	37,00	71.642	- semestrale .....	277,00	536.347
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	145,00	280.759			
- semestrale .....	80,00	154.902			

*Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00	9.681

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00	489.876
Abbonamento semestrale .....	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85	1.646

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00	338.847
Volume separato .....	17,50	33.885

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95	15.400

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 1 1 6 \*

**€ 1,60**  
**L. 3.098**